

L'associazionismo musulmano: profili giuridici

di Antonio Angelucci

1. Premessa

L'ordinamento italiano contempla due possibilità in tema di associazionismo religioso: la prima è prevista dal diritto speciale, qualora la confessione musulmana opti per un'organizzazione strutturata per il tramite di enti esponenziali; la seconda dal diritto comune, secondo i principi di libertà associativa e di autonomia organizzativa in base ai quali a tutti gli individui è consentito di riunirsi per finalità lecite in forme associative regolate dal diritto civile.

Il diritto speciale comprende le norme della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, più comunemente detta sui "culti ammessi", e del relativo regolamento di esecuzione R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930. Tra le sue disposizioni il R.D. n. 289 contiene anche l'art. 12 che garantisce agli enti morali riconosciuti benefici fiscali, parificando il fine di religione e di culto alla beneficenza e all'istruzione. Tale legislazione, peraltro, fatica a funzionare a motivo della discrezionalità politica che la connota e perché fu pensata per organizzazioni piuttosto strutturate.

La disciplina di diritto comune è, invece, perfettamente fruibile da parte di gruppi dediti ad un fine di per sé lecito come quello di religione e di culto e, oltretutto, adatta ad organizzazioni fluide come quelle islamiche. Tuttavia, essa non assicura quei medesimi benefici fiscali e, pertanto, ad oggi, non risulta in grado di garantire compiutamente i cardini del diritto costituzionale di libertà religiosa (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.).

2. Il panorama associativo musulmano

Da un punto di vista giuridico, il panorama dell'associazionismo musulmano si mostra variegato nelle sue forme. Vi sono onlus, organizzazioni di volontariato, aps e molte associazioni culturali; mentre poche sono quelle religiose. L'analisi di tale universo associativo evidenzia, dunque, l'uso frequente di statuti "importati" da tipologie di diritto civile e tributario create dal legislatore per il volontariato, la cultura, ecc. e, pertanto, non pensate per e inadatte al fine di religione e di culto.

Invero, ad oggi, manifestare esplicitamente la propria natura religiosa comporta, per costante giurisprudenza, la strada obbligata della legge n. 1159 del 1929, con i conseguenti inconvenienti legati alla discrezionalità dell'amministrazione pubblica. Si rammenta appena il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale si applica la normativa sui "culti ammessi", allorché l'organizzazione abbia un fine di culto, indipendentemente dall'importanza di quest'ultimo. (cfr. Cons. Stato 17 aprile 2009, n. 2331). Da qui la tentazione delle associazioni musulmane di mascherare o mimetizzare il fine di religione o di culto, anche per la convinzione diffusa nelle associazioni musulmane che sia, ad oggi, pressoché impossibile ottenere il riconoscimento ai sensi della legge speciale del 1929, tant'è che solo la Grande Moschea di Roma ha avuto tale riconoscimento.

Le conseguenze di tale mimetismo sono preoccupanti per almeno due ordini di ragioni. Da una parte, si sfavorisce il dialogo con la pubblica amministrazione, rendendo più difficile la reciproca conoscenza e la soluzione delle problematiche connesse all'esercizio del diritto di libertà religiosa. Dall'altra, tale situazione comporta il ricorso a strumenti di diritto civile o tributario inadatti al fine di religione o di culto (ad esempio, onlus, odv, aps, associazioni culturali), sino ad arrivare alla simulazione di contratti la cui sanzione può essere la nullità stessa.

L'uso corretto delle forme associative, ossia, l'uso di queste secondo diritto, aiuterebbe, invece, il processo di integrazione.

Le associazioni musulmane dovrebbero, pertanto, adottare uno statuto *ad hoc* per "vestire" l'abito adatto al fine che si propongono: *in primis* quello religioso se intendono gestire luoghi di culto, rammentando che altre attività – culturali, sociali, di volontariato, ecc. – possono essere ben gestite da altre associazioni, oltre che, eventualmente, da società, nell'ipotesi di attività commerciali.

3. *Paure e ... speranze (de iure condendo)*

L'associazionismo islamico è al centro dell'attenzione di alcuni schieramenti politici per ragioni di sicurezza. C'è il diffuso timore che le associazioni possano radunare e, forse, nascondere soggetti potenzialmente pericolosi oppure favorire qualche disordine urbano, facendosi promotrici della costruzione di luoghi di culto, a loro volta possibili "covi" di "fondamentalisti". In verità, pare che si tratti di paure per lo più prive di fondamento, poiché, come è emerso di recente, i reclutamenti verso le note zone di conflitto a oggi avvengono nella maggior parte dei casi sul web e non tramite strutture associative o nelle moschee. Quest'attenzione, e soprattutto una rinnovata preoccupazione dopo i gravi tragici fatti di Parigi e di Tunisi, potrebbe rendere più problematico il processo di integrazione.

L'attuale tensione può, tuttavia, rappresentare un motore potente verso il traguardo dell'integrazione, a beneficio, fra l'altro, di una maggior sicurezza per tutti.

Innanzitutto, per un verso, le associazioni musulmane devono guadagnare punti in termini di trasparenza, adottando almeno la veste giuridica giusta, conforme a diritto, a seconda dell'attività svolta, e farsi così più credibili promotrici del controllo sociale sui propri associati, anche nelle moschee: come si rilevava poc'anzi, l'associazione che gestisce la moschea deve essere di religione o di culto, sebbene ciò non tolga che, al suo fianco, possano ben coesistere altre forme associative di diritto privato finalizzate, però, ad altre attività.

Per altro verso, dal suo canto, lo Stato dovrebbe fare uno sforzo importante, prendendo con decisione la strada verso una moderna legge sulla libertà religiosa per superare quella "sui culti ammessi".

Infatti, la legge del 1929 e il successivo decreto del 1930, per quanto costituiscano tuttora gli unici punti di riferimento normativi specifici in materia di conferimento della personalità giuridica alle associazioni religiose non appartenenti a una confessione dotata di intesa, sono giudicati antiquati e distaccati dalle necessità odierne, nonché dal panorama politico-culturale della società attuale e questo, non solo per l'elevata discrezionalità politica a cui si è già fatto riferimento, ma anche per la tuttora vigente possibilità di un'intrusione dal sapore marcatamente giurisdizionalista delle autorità statali nella vita dei gruppi "riconosciuti".

Un obiettivo della nuova legge, per quanto riguarda l'associazionismo religioso, dovrebbe essere, quello di difendere gli enti religiosi, indipendentemente dalla confessione di appartenenza, garantendo ai sensi dell'art. 20 Cost. il diritto a costituire un'associazione secondo il normotipo più confacente, anche di diritto civile.